

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio camerale n. 6 in data 2 agosto 2012

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DELL'ECONOMIA IN CASO DI CALAMITA'.

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Camera valdostana delle imprese e delle professioni (di seguito: "Chambre"), ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, "Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta", svolge funzioni di supporto degli interessi generali del sistema economico valdostano, valorizzandone gli interessi economici e favorendone l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale, come previsto dall'art. 1, comma 3, dello Statuto.
2. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto, la Chambre, al fine di garantire trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati.

Articolo 2

Beneficiari

1. Possono ricevere il sostegno camerale attraverso la concessione di contributi, vantaggi economici comunque attribuiti: Unioncamere, Camere di commercio, enti pubblici e privati, associazioni, imprese e loro consorzi, società ed organismi pubblici che abbiano subito direttamente ingenti danni causati da calamità, catastrofi o eventi eccezionali o che intervengano al fine di consentire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

Articolo 3
Tipologia dell'intervento

1. Gli interventi della Chambre hanno un carattere di straordinarietà.

Articolo 4
Interventi straordinari

1. Gli interventi consistono di norma nell'assegnazione di contributi straordinari, possono anche consistere nel sostegno finanziario diretto;
2. L'assegnazione del contributo può essere proposta dal Presidente, da un membro della Giunta camerale o essere richiesto da uno dei soggetti indicati all'art. 2;
3. La Giunta camerale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio camerale determinando l'entità del contributo, in relazione alla gravità della situazione e dei danni subiti, e le modalità della sua erogazione.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet della Chambre, all'indirizzo www.ao.camcom.it, per la sua massima diffusione e conoscenza.